



AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI



**SIAE** DALLA  
PARTE  
DI CHI  
CREA

## CONVENZIONE

tra

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito indicata ADM), con sede in Roma, via Mario Carucci, n. 71 – P.I. 06409601009 e C.F. 0097210890584 – agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Amministrazione e Finanza, dott. Paolo Lo Surdo;

e

la Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata come SIAE), con sede in Roma, viale della Letteratura, 30 – P.I. 00987061009 e C.F. 01336610587 – in persona del suo Direttore Generale, dott. Gaetano Blandini

## PREMESSO

- che, ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e del D. Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, le funzioni statali in materia di giochi, ivi comprese quelle inerenti alla gestione delle relative entrate sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 23-quater, ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che ha assunto la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- che, tra i giochi affidati alla gestione dell'ADM, rientrano gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, disciplinati dall'articolo 110, comma 6 e comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 14 bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640;

- che l'ADM nell'ambito dell'attività istituzionale opera per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, nonché del fenomeno dell'evasione fiscale;
- che la SIAE, ente pubblico economico a norma della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, oltre a esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto di autore e le altre attribuitele dalla legge, può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati;
- che l'articolo 15, comma 8 quaterdecies, del D.L. n.78 del 2009, convertito dalla legge n.102 del 2009, consente di affidare alla SIAE, attraverso una apposita convenzione, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico;
- che la SIAE è legittimata, ai sensi dell'articolo 74 quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a effettuare i controlli sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincite in denaro, di cui all'articolo 110 TULPS, comma 7, e all'articolo 14 bis del DPR n.640/72, soggetti all'imposta sugli intrattenimenti ex punto 2 della tariffa allegata al medesimo DPR 640/72;
- che la SIAE ha una consolidata esperienza nel settore degli apparecchi da gioco, avendo già svolto, sino al 31 dicembre 2000, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, relative agli apparecchi da gioco, per conto del Ministero delle finanze;
- che la SIAE dispone di una organizzazione capillare sul territorio nazionale, validamente utilizzabile nell'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento e di evasione dei relativi tributi;
- che, al fine di rafforzare il presidio del territorio, negli scorsi anni sono state stipulate convenzioni tra ADM e SIAE, da ultimo l'accordo annuale la cui efficacia operativa ha avuto termine il 31 agosto 2019;
- pur nel rispetto del contenimento dei costi dell'Agenzia, ivi inclusi quelli connessi al servizio reso dalla SIAE, rimane ferma la prospettiva di mantenere incisiva ed efficace l'azione di contrasto all'illegalità nel settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, con la stipula di una nuova convenzione;
- che le recenti modifiche normative e la possibile evoluzione delle tipologie di apparecchi in questione, non hanno una decorrenza immediata e, nel frattempo, è necessario mantenere uniforme il presidio sul territorio, rendendo pertanto opportuno prevedere una durata biennale dell'accordo;
- che sussiste l'indifferibile necessità ed urgenza di provvedere alla stipula della presente convenzione per mantenere costante l'attività di controllo nel settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento

## **SI CONVIENE**

### **Articolo 1**

*(Oggetto della convenzione)*

1. La SIAE si impegna a svolgere, in collaborazione con l'ADM, le attività di controllo relative agli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 a) e comma 7 del T.U.L.P.S., nei termini previsti dal presente atto.

### **Articolo 2**

*(Acquisizione delle informazioni nel corso dei controlli)*

1. La SIAE si impegna ad acquisire, tramite propri incaricati, le informazioni utili all'ADM, mediante:
  - a) lo svolgimento di accessi presso i luoghi di installazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all' articolo 1;
  - b) l'acquisizione, durante gli accessi, di dati, informazioni, dichiarazioni e documentazioni inerenti gli apparecchi.
2. Le informazioni acquisite e i risultati degli accertamenti effettuati sono registrati dalla SIAE, su un apposito atto di segnalazione, i cui dati vengono messi a disposizione dell'ADM, per via telematica, con le modalità definite nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente Convenzione. L'allegato A contiene inoltre le modalità operative che dovranno essere seguite nell'espletamento dei controlli e nella trasmissione, ai competenti Uffici dei monopoli, dell'ulteriore documentazione, rinvenuta nell'ambito dei controlli eseguiti.

### **Articolo 3**

*(Incaricati degli accertamenti)*

1. Sono incaricati di svolgere gli accertamenti di cui all'articolo 1 gli ispettori della SIAE, muniti di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla SIAE, attestante l'autorizzazione a effettuare controlli per conto dell'ADM.
2. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere la funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 1, sono individuati in base a:
  - a) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore. Fanno eccezione i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con la SIAE alla data del 16 febbraio 2010;
  - b) adeguata qualificazione professionale derivante dalla partecipazione a corsi di formazione di cui all'articolo 4, ovvero pregressa esperienza, per aver già svolto le attività di controllo per almeno un anno.

3. Con cadenza quadrimestrale la SIAE trasmette all'ADM l'elenco degli incaricati che svolgono i controlli per conto dell'ADM.

#### **Articolo 4**

*(Formazione e aggiornamento degli ispettori SIAE)*

1. L'impiego degli ispettori SIAE può essere subordinato alla partecipazione a mirate attività formative svolte dall'ADM, tramite il proprio personale.
2. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, fatta eccezione per quelle relative al personale docente, sono a carico della SIAE.
3. Le parti potranno concordare la partecipazione del personale già impiegato nei controlli ad ulteriori moduli formativi al fine di rendere più incisive le attività di cui alla presente convenzione.

#### **Articolo 5**

*(Obblighi della SIAE)*

1. La SIAE mette a disposizione le somme necessarie per realizzare le prove di gioco, ove necessario, entro un limite massimo di € 15.000. Detto importo è compreso nel compenso massimo di cui all'articolo 6 , comma 2.
2. La SIAE è tenuta a prestare la propria opera con il complesso di cure e cautele imposte dal criterio di diligenza professionale di cui all'articolo 1176, comma 2, cod. civ..
3. La SIAE si impegna a presentare all'ADM una rendicontazione quadrimestrale dell'attività svolta.

#### **Articolo 6**

*(Numero dei controlli da effettuare e remunerazione del servizio)*

1. La SIAE si impegna ad effettuare per conto dell'ADM, tendenzialmente 10.000 controlli nel 2020 e 8.000 controlli nel 2021.
2. Il compenso massimo per tutti i controlli eseguiti non potrà eccedere, per il 2020, €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) e per il 2021, €1.200.000,00 (unmilione duecentomila), IVA esclusa, per un totale di €2.700.000,00 (duemilione settecentomila) IVA esclusa.  
Resta fermo che, indipendentemente dal numero dei controlli effettuati – che comunque non potrà essere inferiore a 9.200 per il 2020 e 7.360 per il 2021 ( ossia - l'8 % ) – al

raggiungimento del compenso massimo previsto, l'obiettivo convenzionale si considererà comunque raggiunto, se è superata la soglia sopra indicata.

Qualora a seguito dello svolgimento di, rispettivamente, 10.000 e 8.000 controlli non sia stato ancora raggiunto il compenso massimo pattuito, potranno essere eseguite ulteriori verifiche fino a concorrenza dello stesso.

3. Per le attività regolate dalla presente Convenzione è riconosciuto alla SIAE un compenso calcolato in ragione del numero degli accessi ai luoghi di installazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110 TULPS, comma 6a) e comma 7, sulla base della seguente tabella:

€ 140	Per ciascun controllo presso locali con installati fino a 6 apparecchi
€ 270	Per ciascun controllo presso locali con installati fino a 15 apparecchi
€ 450	Per ciascun controllo presso locali con installati oltre 15 apparecchi

4. I compensi di cui al comma 3 si intendono al netto dell'IVA.

#### Articolo 7

*(Erogazione dei compensi)*

1. La corresponsione dei compensi di cui al comma 3 dell'articolo 6 è effettuata dall'ADM, mediante versamenti alle date del 31 luglio 2020, 30 novembre 2020, 31 marzo 2021, 31 luglio 2021, 30 novembre 2021 e 28 marzo 2022, previa verifica e approvazione da parte dell'ADM della rendicontazione quadrimestrale e finale presentata da SIAE di cui al precedente articolo 5, comma 3.
2. La fattura, come stabilito dall'art.1, comma 209, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e in attuazione del disposto di cui all'art.6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio, con l'indicazione del seguente Codice univoco ufficio: EHD13P.

#### Articolo 8

*(Trasparenza e tracciabilità finanziaria)*



V



1. La SIAE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 – modificata ed integrata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n.217.
2. Ai sensi del comma 7 della norma suddetta la SIAE comunica che il proprio conto corrente dedicato è il seguente:  
UNICREDIT S.P.A. Agenzia Roma Marconi – P.zza G. Marconi, 24 – 00144 Roma.  
IBAN: IT 88 0 02008 05085 000004983830
3. La SIAE si impegna a comunicare all'ADM, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, entro 7 giorni dalla stessa.

#### **Articolo 9**

*(Modifica della Convenzione)*

1. Le modifiche alla presente Convenzione possono essere effettuate esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti.
2. L'ADM e la SIAE potranno definire, con appositi accordi, le eventuali variazioni che si rendessero opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari.

#### **Articolo 10**

*(Programmazione dell'attività di cooperazione)*

1. La pianificazione dell'attività di cooperazione è definita con provvedimento del Direttore Antifrode e controlli dell'ADM, sentita la SIAE, da adottare entro quindici giorni dall'operatività della presente convenzione, per il 2020, ed entro il 15 gennaio 2021 per il periodo rimanente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua:
  - a) le aree territoriali in cui i controlli dovranno essere effettuati. A tal fine si precisa che i controlli:
    - saranno assegnati a ciascuna regione ad eccezione della Regione Sicilia e della Valle d'Aosta;
    - non saranno assegnati ai capoluoghi di regione, salvo che per le città di Campobasso e Potenza.
  - b) gli adempimenti il cui rispetto è da considerare prioritario, nell'esercizio delle attività di controllo.

3. Gli Uffici dei monopoli, sulla base delle istruzioni impartite dal Direttore Antifrode e controlli dell'ADM, comunicano alla Direzione generale di SIAE gli esercizi da sottoporre a controllo per ogni semestre, entro il 29 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020, per l'anno 2020, entro il 28 febbraio 2021 ed entro il 31 agosto 2021 per il periodo rimanente.

### **Articolo 11**

*(Vigilanza)*

1. La Direzione Antifrode e controlli dell'ADM e le strutture territoriali dell'Agenzia esercitano la vigilanza sulle attività svolte dalla SIAE sulla base della presente convenzione.
2. Qualora SIAE non abbia raggiunto il compenso massimo di cui all'art. 6 comma 2 e, contemporaneamente, abbia svolto meno di 9.200 controlli per il 2020 e 7.360 controlli per il 2021, da verificarsi a cura della Direzione Antifrode e controlli, l'importo del compenso dovuto è ridotto, in ragione della percentuale di controlli non eseguiti.
3. La percentuale di riduzione di cui al comma 2 è calcolata secondo la seguente formula:
  - a)  $(1 - \text{N.C.E./N.C.M.}) * 100 = x$   
dove:  
N.C.E. rappresenta il numero dei controlli eseguiti;  
N.C.M. rappresenta il numero dei controlli minimi fissati in convenzione;  
x rappresenta la percentuale di decurtazione del compenso.

### **Articolo 12**

*(Trattamento dei dati)*

1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, la SIAE e l'ADM sono tenute alla protezione dei dati sensibili e all'osservanza delle modalità di trattamento degli stessi in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

### **Articolo 13**

*(Foro competente)*

1. Le parti convengono di individuare, quale foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione il Foro di Roma.

### **Articolo 14**

*(Oneri fiscali)*

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione ai sensi della normativa vigente. I relativi oneri sono a carico della SIAE.

### Articolo 15

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° febbraio 2020 ed avrà termine il 31 dicembre 2021.

### Articolo 16

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

Redatto e sottoscritto in duplice copia.

Roma,

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Il Direttore Amministrazione e Finanza  
(dott. Paolo Lo Surdo)

Per la Società Italiana degli Autori ed Editori  
Il Direttore Generale  
(dott. Gaetano Blandini)

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente contratto e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Roma,

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Il Direttore Amministrazione e Finanza  
(dott. Paolo Lo Surdo)

Per la Società Italiana degli Autori ed Editori  
Il Direttore Generale  
(dott. Gaetano Blandini)

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino

Registrato in data 21/02/20 al n. 3 al n. 631

Versato € 200,00 (Euro DUECENTO/00)

BLANDINI GAETANO  
SIAE/01336610587  
DIRETTORE GENERALE  
13.02.2020 19:45:13  
UTC

**SIAE** DALLA  
PARTE  
DI CHI  
CREA



VIII





1950

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

The second part of the report deals with the work done in each of the various departments during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

The third part of the report deals with the work done in each of the various departments during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

The fourth part of the report deals with the work done in each of the various departments during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

The fifth part of the report deals with the work done in each of the various departments during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

The sixth part of the report deals with the work done in each of the various departments during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

1951

## ALLEGATO A

1. Al fine di documentare l'attività di vigilanza svolta dalla SIAE presso i luoghi di installazione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110 TULPS, comma 6 a) e comma 7, e consentire agli Uffici dell'ADM di dare corso alle eventuali operazioni di loro competenza, il personale della SIAE, incaricato al controllo, redige apposito "atto di segnalazione".
2. Con "l'atto di segnalazione", da redigersi in duplice copia sugli appositi modelli predisposti dalla SIAE e condivisi con l'ADM, devono essere rilevate le seguenti informazioni:
  - a) Rispetto all'esercizio pubblico in cui si è verificato l'accesso
    - denominazione;
    - indirizzo;
    - presenza di istituti scolastici, ospedali, luoghi di culto, circoli ricreativi in prossimità;
    - tipologia;
    - superficie;
    - periodicità attività.
  - b) Rispetto al titolare dell'esercizio e ai soggetti che lo rappresentano
    - dati anagrafici e fiscali dell'esercente locale;
    - iscrizione dell'esercente nel registro ADM degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento;
    - altri soggetti rinvenuti in vece del titolare;
    - eventuale cambio di gestione o titolarità.
  - c) Rispetto agli obblighi
    - esposizione o eventuale inosservanza tabella "giochi proibiti";
    - esibizione licenza ex artt. 86 e/o 88 TULPS;
    - numero degli apparecchi comma 6 a) installati e verifica della corrispondenza con la banca dati tramite i servizi che ADM mette a disposizione;
    - numero degli apparecchi comma 7 installati;
    - presenza delle formule di avvertimento sul gioco d'azzardo patologico e sulle probabilità di vincita all'interno delle sale VLT e dei punti di vendita in cui si esercita, come attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

- presenza o meno delle formule di avvertimento sul gioco d'azzardo patologico e sulle probabilità di vincita sugli apparecchi comma 6 a);
- presenza dell'informativa delle ASL all'interno delle sale da gioco e degli esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sui rischi di dipendenza dal gioco e sui servizi di assistenza dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

d) Rispetto alle violazioni

- mancato rispetto di uno degli obblighi di cui al punto c) :
- utilizzazione degli apparecchi AWP da parte di giocatori minori di anni 18;
- presenza di minori di anni 18, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle sale in cui sono installati gli apparecchi VLT e nei punti di vendita in cui si esercita, come attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;
- altri tipi di irregolarità riscontrate, tra cui:
  - apparecchio non collegato in rete;
  - assenza di copia del nulla-osta di distribuzione;
  - assenza del nulla-osta di messa in esercizio;
  - mancata apposizione sull'apparecchio di copia del nulla-osta di distribuzione;
  - mancata apposizione sull'apparecchio del nulla-osta di messa in esercizio;
  - mancata diversificazione dell'offerta di gioco se richiesta;
  - superamento dei parametri numerici quantitativi.

3. Per ciascun apparecchio rientrante nella previsione di cui all'articolo 110, comma 6 a) del TULPS deve essere compilata una scheda di rilevazione, da allegare all'atto di segnalazione, da cui risulti:

- denominazione;
- codice-modello;
- codice identificativo ADM;
- apposizione sull'apparecchio di copia conforme del N.O. di distribuzione;
- apposizione sull'apparecchio dell'originale del N.O. di messa in esercizio;
- presenza della scheda esplicativa;
- presenza del registro manutenzioni e data dell'ultima registrazione;
- concessionario di rete titolare del NOE;
- presenza di punto di accesso per il collegamento in rete dell'apparecchio;
- esito eventuale prova di gioco;

- funzionamento dell'apparecchio al momento del controllo;
- presenza informativa del divieto di gioco per i minori di anni 18;
- prezzo della giocata dichiarato e sua esposizione al pubblico;
- prezzo della giocata praticato (se accertato);
- dati anagrafici e fiscali del produttore/importatore dell'apparecchio;
- dati anagrafici e fiscali del gestore se soggetto diverso dall'esercente.

4. Per ciascun apparecchio rientrante nella previsione di cui all'articolo 110 TULPS, comma 7, deve essere compilata una scheda rilevazione, da allegare all'atto di segnalazione, da cui risulti:

**a) apparecchi comma 7 lettera a) e c)**

- denominazione;
- codice-modello;
- codice identificativo ADM;
- apposizione sull'apparecchio di copia conforme del N.O. di distribuzione;
- apposizione sull'apparecchio dell'originale del N.O. di messa in esercizio;
- presenza della scheda esplicativa dell'apparecchio;
- presenza del registro manutenzioni e data dell'ultima registrazione;
- funzionamento dell'apparecchio al momento del controllo;
- prezzo dichiarato della giocata e sua esposizione al pubblico;
- prezzo della giocata praticato (se accertato);
- dati anagrafici e fiscali del produttore/importatore dell'apparecchio;
- dati anagrafici e fiscali del gestore, se soggetto diverso dall'esercente;
- estremi della quietanza di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti

**b) apparecchi comma 7 lettera c-bis e c-ter**

- categoria di appartenenza;
- dati anagrafici e fiscali del gestore, se diverso dall'esercente;
- tipologia dell'imponibile;

- estremi della quietanza di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti;
  - presenza della copia di comunicazione all'ADM dell'avvenuto versamento dell'imposta,
  - presenza di documentazione comprovante nuove installazioni.
5. Una copia dell'atto di segnalazione viene rilasciata all'esercente del locale, ovvero alla persona presente all'atto del controllo.
6. Qualora dal controllo emergano violazioni della normativa che comportino applicazioni di misure cautelari, tra cui il sequestro degli apparecchi, l'incaricato ispettivo SIAE deve contattare ADM o gli organi di polizia per consentire l'esecuzione di tali misure, procedendo, se possibile, a completare l'atto di segnalazione con fotografie comprovanti la rilevazione.
- In questo caso, l'Ufficio SIAE che ha effettuato il controllo deve trasmettere al competente Ufficio ADM l'atto di segnalazione, corredato di tutta la documentazione, entro il giorno successivo a quello di redazione.
7. L'atto di segnalazione deve essere registrato e messo a disposizione degli Uffici dell'ADM entro 15 giorni dalla rilevazione, attraverso l'applicativo informatico, accessibile tramite web, appositamente realizzato dalla SIAE e condiviso dall'ADM. Nei casi di rilevazione di un illecito amministrativo l'applicativo dovrà segnalare un apposito *alert* per consentire agli Uffici dell'ADM di procedere alla contestazione della violazione riscontrata. L'applicativo informatico dovrà prevedere la predisposizione di forniture di dati, con cadenza almeno mensile, per l'alimentazione automatica del sistema informatico dell'Agenzia, attraverso la modalità tecnica concordata con il partner tecnologico Sogei S.p.A..
8. L'applicativo deve consentire, inoltre, agli Uffici dell'ADM di poter verificare, attraverso l'utilizzo di specifiche funzioni, gli atti di segnalazione redatti dagli incaricati SIAE per: produttore/importatore, gestore, esercente, tipologia del locale, locale, tipo di apparecchio, località e periodo.

Le informazioni devono essere organizzate secondo i seguenti criteri:

- temporale: periodo dell'attività di controllo;
- territoriale: regione, provincia, comune, ovvero per Sede SIAE o Ufficio territoriale ADM.

